

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5706 del 10/12/2019
Oggetto	Atto di concessione aree - Ruffoni Miranda - cod FE12T0039/19VR01 - rampa carrabile - sponda destra Po di Primaro - Comune Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5782 del 05/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI  
PROC. Cod. FE12T0039/19VR01  
COMUNE DI Ferrara

**LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la DDG n. 102/2019 in attuazione del quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara.

RICHIAMATA la determina regionale del STB Po di Volano e della Costa n. 6705 del 11/06/2013 relativa alla procedura FE12T0039 con cui è stata rilasciata la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico ad uso rampa carrabile nel Comune di Ferrara al sig. Fergnani Claudio C.F. FRGCLD45B03D548K con scadenza al 10/06/2025.

Dato atto che il sig. Fergnani Claudio è deceduto in data 28/09/2017 e che la figlia sig.ra Fergnani Susanna C.F. FRGSNN66L60D548L ha rinunciato all'eredità e di conseguenza, l'unico erede risulta essere la moglie sig.ra Ruffoni Miranda C.F. RFFMND39S47E320U nata il 07/11/1939 nel Comune di Iolanda di Savoia (FE) e residente in Via Bassa, 243 - Ferrara.

Dato atto che la sig.ra Ruffoni Miranda, con l'istanza protocollata al n. PG/2019/129903 del 21/08/2019 ha chiesto il cambio di titolarità della suddetta concessione FE12T0039 al proprio nome.

Attestata la regolarità amministrativa

#### DETERMINA

1. di disporre il cambio di titolarità della concessione FE12T0039 rilasciata con la determina regionale del STB Po di Volano e della Costa n. 6705 del 11/06/2013 a favore della sig.ra Ruffoni Miranda C.F. RFFMND39S47E320U nata il 07/11/1939 nel Comune di Iolanda di Savoia (FE) e residente in Via Bassa, 243 - Ferrara;
2. di confermare le restanti parti della predetta determina regionale n. 6705 del 11/06/2013 che viene allegata alla presente;
3. l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente;
4. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai termini di legge, entro 60 giorni dalla data della sua notifica;
5. di notificare il presente atto via mail al concessionario.

LA RESPONSABILE  
Dott.ssa Marina Mengoli  
(firmato digitalmente)

Si allega la determina regionale del STB Po di Volano e della Costa n. 6705 del 11/06/2013

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente:** DETERMINAZIONE n° 6705 del 11/06/2013

**Proposta:** DPG/2013/7340 del 10/06/2013

**Struttura proponente:** SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

**Oggetto:** PRAT. N. FE12T0039 - RILASCIO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI BENE DEL DEMANIO IDRICO AD USO RAMPA CARRABILE COMUNE DI FERRARA

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA

**Firmatario:** ANDREA PERETTI in qualità di Responsabile di servizio

**Luogo di adozione:** ferrara data: 11/06/2013

## **SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E DELLA COSTA IL RESPONSABILE**

Premesso:

- che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m. ed i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- che la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s. m. ed i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- che la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 18 aprile 2001 n. 3261 ha attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ora Servizi Tecnici di Bacino, competenti per territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico;

VISTE le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- le Deliberazioni di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, che hanno modificato e/o rivisto la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

Vista l'istanza assunta a prot. n 301370 in data 21.12.2012 con la quale il Sig FERGNANI CLAUDIO ha chiesto l'uso di area del demanio idrico per rampa carrabile, in località S.Egidio Via Bassa 243;

VISTE le risultanze positive dell'istruttoria tecnica, volte a verificare la compatibilità della richiesta di concessione con le esigenze idrauliche del territorio, contenute nel Disciplinare Tecnico n FE12T0039 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria, così come a suo tempo determinate ai sensi del punto 9 art. 20 della L.R. 7/2004 per l'importo di euro 75,00, versate alla Regione Emilia-Romagna e da introitarsi sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" delle entrate del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2012;

VISTA la ricevuta del complessivo pagamento di Euro 75,00, quale canone annuo anticipato a titolo di occupazione di area del demanio idrico dalla data del presente atto, determinato ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e delle successive deliberazioni di integrazione e/o modifica, da introitarsi sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile (art. 6, L.R. 25 febbraio 2000, n 10)";

VISTA la ricevuta del versamento del deposito cauzionale, determinato ai sensi del punto 11 art. 20 della L.R. 7/2004 e s. m. ed i., quantificato in Euro 75,00 pari ad un'annualità di canone da introitarsi sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" della parte Entrate del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2013;

VISTI inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e s. m. ed i.;
- la Legge 18 maggio 1989 n.183 e s. m. ed i.;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n.152 e s. m.;
- la Delibera di Giunta Regionale 29 dicembre 2008, N. 2416 recante: "INDIRIZZI IN ORDINE ALLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI TRA LE STRUTTURE E SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA 999/2008. ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA 450/2007";

- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1057/2006, n. 1663/2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;

DATO ATTO del parere allegato;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistono i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta per l'occupazione del suolo;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1) di rilasciare a FERGNANI CLAUDIO C.F.FRGCLD45B03D548K, con residenza in Via Bassa 243, Loc. S.Egidio Comune di Ferrara, la concessione demaniale per occupazione di area del demanio idrico, ad uso di rampa carrabile, addossata all'argine dx del Po di Primaro in Via Bassa 243 in Comune di Ferrara come catastalmente individuata nell'allegato disciplinare tecnico ed alle seguenti condizioni, oltre a quelle contenute nel citato disciplinare:

a) la durata della concessione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 7/2004 è di anni 12 (dodici) a decorrere dalla data di adozione del presente atto. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19 comma 1, L.R. 7/2004 e s. m. ed i., alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcuno indennizzo. La concessione potrà essere rinnovata a richiesta del concessionario da presentarsi prima della scadenza;

b) per l'uso di area di cui al punto 1 il canone, ai sensi del punto 3 art. 20 della L.R. 7/2004 e delle modificazioni apportate dalle Delibere di Giunta n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 469/2011 ammonta a Euro 75,00;

c) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

d) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, il nuovo "concessionario" dovrà

formalizzare il subentro con apposita istanza allo Scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento ed al contempo il precedente titolare dovrà comunicare l'avvenuta rinuncia;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti dalle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il concessionario ha già corrisposto il canone anticipato per l'iniziale anno di validità del presente atto, calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e le successive deliberazioni di Giunta Regionale di modificazione e/o integrazione, fissato in Euro 75,00 mediante versamento sul c/c postale n. 23204563 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico". Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile (art. 6, L.R. 25 febbraio 2000, n 10)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150 della parte Entrate del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2013;

3) di dare atto che in data 21.12.2012 il richiedente ha corrisposto Euro 75,00 a titolo di spese di istruttoria, sul c/c postale n. 14931448 intestato a "Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse ed a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2012;

4) di dare atto, altresì, che la cauzione quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11, L.R. 7/2004 e s. m. e i., in Euro 75,00, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, è versata dal concessionario ed introitata sul

Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2013;

5)di stabilire che la concessione di cui al punto 1) è assoggettata alle leggi statali e regionali in materia di demanio idrico, citate nelle premesse, ed alle condizioni e prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico n. FE12T0039, allegato al presente atto. Il mancato rispetto di tali normative comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004 e s. m. e i.;

6)di dare atto che l'importo dell'imposta di registro non è dovuta e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della L. n. 311/2004 e degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 nonchè della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.1998;

7)la Giunta Regionale provvede, periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione;

8)di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e che sarà consegnata al concessionario n. 1 copia conforme.

Andrea Peretti

**ALLEGATO 1 - Parte integrante**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa**

FERRARA

L.R. 7/2004 e s.m.i.

DISCIPLINARE TECNICO N. FE12T0039

Premesso che con istanza assunta al protocollo n. 301370 in data 21/12/2012 il sig. Fergnani Claudio, C.F. FRGCLD45B03D548K, residente in Via Bassa 243 a Sant'Egidio in Comune di Ferrara, ha chiesto l'occupazione di area del demanio idrico per mantenere una rampa carrabile.

Viste le risultanze del sopralluogo, appositamente effettuato dal tecnico di vigilanza di zona di questo Servizio.

Vista altresì la conclusione positiva delle verifiche tecnico-amministrative fin qui operate, si redige il presente disciplinare tecnico.

Art. 1 - Oggetto

Il concessionario è autorizzato ad occupare una porzione di area del demanio idrico per mantenere una rampa carrabile addossata all'argine destro del Po di Primaro, in loc. Sant'Egidio.

Tale manufatto si trova di fronte al mapp. 200 (di proprietà) del fg. 324 del Comune di Ferrara.

Art. 2 - Durata concessione. Canone annuo

La concessione avrà una durata di anni 12 decorrenti dalla data dell'atto di concessione.

Il concessionario, per l'occupazione in oggetto, ai sensi del comma 3 art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i., dovrà corrispondere alla Regione Emilia Romagna un canone annuo di Euro 75,00 (settantacinque/00 euro); inoltre dovrà effettuare il versamento di un deposito cauzionale, di pari importo.

Art. 3 - Prescrizioni tecniche

Il corpo del manufatto (rampa) dovrà essere realizzato con terreno avente caratteristiche omogenee rispetto al rilevato arginale (terreno argilloso/sabbioso) evitando in ogni caso l'utilizzo di materiale di risulta da attività di demolizione edilizia, di lavorazioni agricole o di rifiuto.

E' consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.

E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.

Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa.

Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.

Ogni modifica all'opera dovrà essere preventivamente autorizzata.

#### Art. 4 - Prescrizioni generali

Il concessionario rimane assoggettato al pagamento per intero del canone qualunque evento fortuito abbia a verificarsi, ordinario o straordinario, prevedibile od imprevisto.

Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- alla completa demolizione delle opere formanti oggetto della concessione e comunque al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;

- a qualunque tipo di adeguamento o di modifica delle opere o delle attività venisse richiesto da questo Servizio per motivi di pubblico interesse;

- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del canale ed alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;

- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici o della navigazione.

#### Art. 5 - Responsabilità

Il concessionario è interamente responsabile dell'opera e degli eventuali danni che la sua presenza dovesse provocare alle opere idrauliche e/o a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione e con le prescrizioni che questo Servizio vorrà impartire.

#### Art. 6 - Obblighi

Il concessionario dovrà assicurare il libero transito sulle opere idrauliche e loro pertinenze al personale regionale incaricato e relativi mezzi di servizio.

Il concessionario dovrà altresì esibire, a semplice richiesta del personale regionale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, l'Atto di concessione cui la presente è allegata.

#### Art. 7 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;

- subconcessione a terzi.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

Il concessionario

FIRMATO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Arlotti, Titolare della Posizione organizzativa GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO, a ciò delegato con determinazione n° 5680/2009 del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Po di Volano, Andrea Peretti esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/7340

data 10/06/2013

IN FEDE

Andrea Arlotti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**